



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65	del 29-12-2022
-------	----------------

Oggetto: Affidamento in house providing alla Società comunale Multiservice s.r.l. della gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione delle imposte sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani, nonché delle relative attività propedeutiche e complementari. Approvazione schema contratto di servizio.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Orunesu Giovanni Antonio	P

Mattana Matteo

P

Asole Francesca

P

Maludrottu Giuseppe

P

Zirottu Maurizio

P

Burrai Gianfranco

P

Decandia Elio

P

Folino Alessia

A

Piredda Martina

P

Fresi Debora

P

Carbone Francesco

P

Molino Antonello

P

--

Assegnati n. 13 Presenti n. 12
In carica n. 13 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

Piredda Teodoro Andrea	A
Biancu Riccardo	A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Ente, sotto il coordinamento del Responsabile del servizio tributi, si avvale dal 2008 delle attività prestate dalla società comunale Multiservice srl per la riscossione *in house providing* dei principali tributi comunali;

Visto il contratto di servizio che disciplina le modalità di espletamento delle suddette attività, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 30 dicembre 2020, che scade il prossimo 31 dicembre, ragion per cui l'Ente è chiamato ad effettuare in tempi brevi una scelta in continuità o meno con il modello sinora vigente;

Ricordato che con la sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale e la conseguente abrogazione dell'art. 4 della legge 148/2012, è stata superata, nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la pregiudiziale a favore della concorrenza nel mercato, ripristinando la possibilità di ricorrere al modello dell'*in house providing* per la fornitura di tali servizi, senza che la stessa debba essere subordinata al benessere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non essendo più obbligatorio sottoporre le delibere quadro degli enti locali al parere di tale organismo;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che tra le modalità di affidamento delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali contempla il modello *in house providing*, delineato *in primis* a livello Comunitario dalla cosiddetta sentenza Teckal della Corte di Giustizia Europea del 18 novembre 1999, alle seguenti condizioni:

- l'esercizio da parte dell'Ente committente, sul soggetto affidatario, di un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri uffici e servizi;
- la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente che lo controlla.

Visto l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 che quantifica il requisito del carattere prevalente, stabilendo che gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

Visto l'art. 5 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, che esclude l'applicazione dello stesso in caso di esercizio del controllo analogo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica, qualora oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;

Visto l'art. 193 del suddetto codice, che subordina l'affidamento diretto alle società *in house* all'iscrizione obbligatoria al registro specifico tenuto dall'Anac e te stabilisce

che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento del consiglio comunale delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, che impone, prima di procedere all'affidamento di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, di predisporre una relazione che indichi le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, al fine di giustificare il mancato ricorso al mercato e la mancata applicazione del principio della concorrenza;

Vista la relazione del 23/12/2022 predisposta dal Responsabile del servizio tributi in ottemperanza a quanto prescritto dalla suddetta norma;

Rilevato che la suddetta relazione evidenzia il ricorrere dei presupposti tipici dell'affidamento *in house providing*, ossia:

- totale partecipazione pubblica;
- sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle attività gestite dagli uffici comunali;
- rapporto di stretta strumentalità fra l'attività svolta dalla società e le finalità pubbliche dell'Ente controllante, tale da configurare la prevalenza della destinazione dell'attività svolta da Multiservice in favore del Comune (che si concretizza allorché oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante);
- assenza di capitali privati che comportino controlli, poteri di veto o riservino ai soci privati un'influenza determinante sulla società controllata.

Preso atto che nell'allegata relazione viene evidenziato come, nell'ultimo triennio, la scelta operata dall'Amministrazione comunale a favore del modello di gestione *in house* della riscossione dei principali tributi si sia rivelata fortemente vantaggiosa per l'Ente sul piano dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

Rilevato che gli elementi e le valutazioni riportate nella suddetta relazione conservano a tutt'oggi la loro validità;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce di quanto argomentato, dare continuità al suddetto modello affidando il servizio in oggetto sino al 31/12/2027, fatti salvi successivi rinnovi contrattuali;

Visto l'allegato schema di contratto di servizio predisposto e proposto dal Responsabile del Servizio Tributi, che viene riprodotto quasi integralmente rispetto al testo vigente, fatta salva l'integrazione di cui all'art. 3.6, secondo periodo, in virtù dell'esigenza di disciplinare puntualmente la trasmissione della documentazione cartacea da parte della società Multiservice al Comune;

Dato atto che la spesa annua stimata, derivante dalla prosecuzione del servizio di riscossione *in house providing* dei tributi locali, ammonta ad € 175.802,00 e troverà adeguata copertura finanziaria nei bilanci degli esercizi interessati;

Rimarcato che la suddetta spesa è suscettibile di variazioni in relazione al mutamento dei costi di gestione del servizio, previo apposito provvedimento del Consiglio comunale, anche esclusivamente in seno ad apposita variazione di bilancio del relativo stanziamento, adeguatamente motivata;

Visto lo Statuto della società comunale Multiservice s.r.l., approvato con propria deliberazione n. 24 del 18.05.2004, rivisitato con proprie deliberazioni n. 3 del 08/01/2014 e n. 3 del 30/01/2017, tra i cui scopi figura la gestione dei tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Udito il dibattito;

Con votazione unanime resa in forma elettronica palese:

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa

Di **affidare** *in house providing* alla Società comunale Multiservice s.r.l., sino al 31/12/2027, la gestione delle attività inerenti la riscossione delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse sui rifiuti solidi urbani, nonché le relative attività propedeutiche e complementari;

Di **dare atto** che la spesa annua stimata, derivante dall'affidamento in oggetto, al lordo dell'IVA al 22%, ammonta ad € 175.802,00 e troverà adeguata copertura finanziaria nei bilanci degli esercizi interessati;

Di **approvare** l'allegato schema di contratto di servizio predisposto e proposto dal Responsabile del Servizio Tributi, che viene riprodotto quasi integralmente rispetto al testo vigente, fatta salva l'integrazione di cui all'art. 3.6, secondo periodo, in virtù

dell'esigenza di disciplinare puntualmente la trasmissione della documentazione cartacea da parte della società Multiservice al Comune;

Di **autorizzare** il Responsabile del servizio tributi a sottoscrivere, congiuntamente all'Amministratore unico della Società, l'allegato contratto di servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti;

Con successiva separata votazione unanime, resa in forma elettronica palese:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare l'immediato dispiegamento delle sue finalità.

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)	Il Presidente Matteo Mattana (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)
--	--

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 29-12-22

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)